

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1098 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 18/01/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 26253-2016 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, SALVATORE PEZZULO, IRMA MARINELLI, DONATELLA SILVIA, ANNA TAVANO, RUGGERO MERONI, ENRICO BARBAGIOVANNI;

- *ricorrente* -

*contro*

COMEFIN SRL;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2020/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 08/04/2016;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 26253/16**

### **Fatto e diritto**

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo (ancorché contenente tre distinte censure), nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Milano impugnava la sentenza della CTR della Lombardia n. 2020/16, che aveva confermato la sentenza della CTP di Milano n. 7257/14, relativa ad un avviso d'accertamento Ici per il 2009 n. T3/141693.

L'ente ricorrente, in uno stesso motivo denuncia, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 5 commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 74 della legge n. 342/00, e dell'art. 1 comma 161 della legge n. 296/06, dall'altra, denuncia il vizio di omesso esame della denuncia n. 53122.1/90 del 12.4.1990 oggetto di discussione tra le parti, ed, infine denuncia la violazione dell'art. 111 commi 1 e 6 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, avevano disatteso i consolidati principi regolatori della materia, secondo i quali, l'atto di attribuzione di rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva, con efficacia retroattiva potendosi applicare a periodi precedenti a detta attribuzione, ma a decorrere dalla notifica.

In particolare, ad avviso del comune ricorrente, i giudici d'appello avevano fatto riferimento alla fattispecie della rettifica in autotutela da parte del comune, della rendita catastale precedentemente determinata per errore, travisandone il significato, per aver omesso di esaminare il contenuto della denuncia di variazione n. 53122.1/1990 presentata dalla società contribuente il 12.4.1990 – "localizzata" ai fini dell'autosufficienza, v. p. 17 del ricorso, ed allegata, ex art. 369 c.p.c. -, il cui contenuto era stato oggetto di discussione, con la quale la medesima società aveva sollecitato l'attribuzione della rendita, secondo le modalità ivi indicate, alla luce di quello che era ed è lo stato dell'immobile.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte *"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. sez. un. 3160/11).*

Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente escluso l'efficacia retroattiva della rendita catastale in assenza di alcuna verifica circa la preventiva notifica della stessa (Cass. ord. n. 14402/17), discostandosi dai principi regolatori della materia.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

**P.Q.M.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.12.2017.

Il Presidente  
Dott. Marcello Iacobellis

